



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

CONVENZIONE
PER LA SPERIMENTAZIONE DEL
“PIANO LOCALE GIOVANI” NEL TERRITORIO COMUANLE

TRA

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - (di seguito solo “ANCI”) con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dall'Avv. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale;

E

Il Comune di Trento (di seguito anche il “Comune”) con sede in Via Belenzani, 19., C.F. 00355870221, rappresentato dal Sindaco del Comune di Trento, dott. Alberto Pacher di seguito anche le “Parti”

PREMESSO

- che in data 14 giugno 2006 l'ANCI, la Rete ITER e il Forum Nazionale Giovani con una dichiarazione di intenti comune hanno indicato e proposto come obiettivo di innovazione delle politiche giovanili la definizione, sperimentazione e diffusione sul territorio nazionale dei “Piani Locali Giovani” (di seguito “PLG”);
- che in data 25 ottobre 2006 il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Presidente dell'ANCI hanno stipulato un accordo quadro per la promozione di “un rapporto di collaborazione e informazione permanente sui temi di comune interesse in materia di politiche giovanili”;

¹ L'espressione territorio comprende tutte le situazioni della sperimentazione: sia i Comuni singoli, sia un'area infracomunale (ad es. il Municipio I del Comune di Roma), sia aree che comprendono più Comuni. Nelle Convenzioni si dovrà tenere conto di queste specificità (ad esempio facendo un esplicito riferimento al fatto che in alcuni casi il Comune firmatario rappresenta anche altri Comuni)

- che in data 22 dicembre 2006, l'ANCI ha stipulato una Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (di seguito anche "il Dipartimento"), per le attività di sperimentazione ed il co-finanziamento dei "Piani Locali Giovani", nell'ambito del Progetto "Diritti al Futuro" – Seconda fase; attività che verranno realizzate secondo quanto descritto nel Progetto-Quadro ivi allegato e di cui costituisce parte integrante;
- che, in conseguenza di quanto sopra, sulla base del percorso avviato dalla Rete ITER nell'ambito della Prima fase del Progetto "Diritti al Futuro" e dei criteri espressi dall'ANCI, sono stati selezionati 27 Comuni rappresentativi delle diverse tipologie territoriali, ai quali attribuire una quota del co-finanziamento statale stanziato dal Dipartimento per la sperimentazione dei PLG nei singoli territori;
- che per la partecipazione alla sperimentazione dei PLG i Comuni selezionati hanno programmato specifiche azioni, sintetizzate nelle Schede Azioni Locali, specificando, altresì, la quota di co-finanziamento locale che gli stessi intendono stanziare a tal fine;
- che, al fine di assicurare il necessario coordinamento della sperimentazione e la necessaria assistenza tecnica ai 27 Comuni selezionati, l'ANCI e la Rete ITER in data 10 Maggio 2007 hanno sottoscritto un apposito Protocollo di intesa volto a regolare la reciproca collaborazione;

CONSIDERATO

- che il Comune di Trento rientra tra i 27 Comuni, elencati nel su citato Progetto-Quadro, presso i quali avviare la sperimentazione del PLG nel proprio territorio;

VISTA

- la delibera di Giunta _____ con cui il Comune di Trento si è impegnato, per la sperimentazione del proprio PLG, a destinare con risorse proprie o reperite, per la prima annualità, la quota di co-finanziamento locale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00); delibera allegata alla presente Convenzione sub "A";

**TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)

Le premesse, i considerata e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione le Parti intendono dare avvio alla sperimentazione del Piano Locale Giovani nel territorio del Comune Trento nel periodo 1 febbraio 2007 – 31 gennaio 2009, in conformità con quanto programmato e rappresentato nella Scheda Azioni Locali del Comune di Trento che si allega alla presente Convenzione sub “B”.

Art. 3

(Soggetti Responsabili)

L’ANCI individua quale soggetto responsabile dei rapporti con il Comune di Trento, fino a diversa formale comunicazione, il dott. Alessandro Gargani

Il Comune di Trento individua il Progetto Politiche giovanili quale soggetto² responsabile della sperimentazione locale nella persona del Dirigente del Servizio Cultura e Turismo dott. Giorgio Antoniacomi. In tale ambito, il referente del Progetto, fino a diversa formale comunicazione, è individuato nella persona della dott.ssa Marina Eccher.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

Ai fini della migliore realizzazione di quanto previsto al superiore articolo 2, le Parti si impegnano all’esatta esecuzione degli impegni assunti con la Convenzione ANCI-Dipartimento e con la Scheda Azioni Locali.

In particolare, in tale ambito regolamentare, il Comune di Trento si impegna a realizzare³:

- Costituzione del tavolo permanente per il Patto formativo della città
- Avvio e sostegno di attività imprenditoriali di e per i giovani.

Ai fini di cui sopra, il Comune di Trento, nell’ambito della propria autonomia, si impegna ad agire nella massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, impegnandosi a destinare la quota di co-finanziamento statale erogata dall’ANCI alle attività indicate all’art.

² Indicare il Dipartimento/Assessorato/Unità Organizzativa preposta alla realizzazione del Piano Locale Giovani.

³ Riportare la sintesi degli obiettivi indicati nella Scheda Azioni Locali del Comune.

2 della presente Convenzione, in conformità con quanto programmato nell'allegata Scheda Azioni Locali

Nella prima fase del progetto, l'ANCI si impegna a trasferire al Comune la quota di co-finanziamento statale, a valere sulle risorse previste dalla Convenzione per l'anno 2007, pari ad Euro50.000,00 (cinquantamila/00).

Sempre nella prima fase del progetto, il Comune di Trento si impegna a co-finanziare per la I annualità la sperimentazione del PLG nel proprio territorio con uno stanziamento corrispondente al 50% dei costi totali del PLG, per un importo pari ad Euro⁴ 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il Comune di Trento, si impegna, sin da ora, a co-finanziare la II annualità della sperimentazione del PLG con una quota corrispondente ad almeno il 50% dei costi totali della II annualità. Tale impegno dovrà essere programmato entro il 31 gennaio 2008.

Il Comune di Trento si impegna, altresì, ad interfacciarsi con l'ANCI e a relazionare periodicamente, secondo le regole e le modalità contenute nelle "Linea Guida alla Rendicontazione", nonché secondo la specifica modulistica ivi indicata, approvate in data 11 Luglio 2007 dal Gruppo di Pilotaggio di cui all'art. 3 della Convenzione tra ANCI-Dipartimento e allegate alla presente Convenzione sub "C", in merito alle attività poste in essere nel periodo ed alle spese impegnate o sostenute. Al termine di ogni annualità il Comune di Trento si impegna a presentare, secondo le stesse regole e modalità di cui sopra, una relazione finale in merito a tutte le attività poste in essere e alle spese effettivamente sostenute durante il periodo di vita della presente Convenzione. Resta ferma la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione della quota di co-finanziamento statale, di verificare e approvare l'inerenza e l'adeguatezza di tutte le spese rendicontate dal Comune di Trento.

Art. 5

(Modalità di erogazione del co-finanziamento dell'ANCI)

La quota di co-finanziamento statale verrà erogata dall'ANCI, a condizione che la stessa sia stata effettivamente liquidata dal Dipartimento, mediante versamento sul conto corrente n 0001202801 presso la Banca Unicredit Banca S.p.a. - ABI 2008 - CAB 1820 - CIN I con le seguenti modalità:

⁴ Riportare la percentuale e l'importo di cofinanziamento così come descritto nella Scheda Azioni Locali

- la prima erogazione, di importo pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento00), corrispondente al 13% della quota di co-finanziamento statale complessivo per I annualità, sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- la seconda erogazione sarà corrisposta, sulla base delle attività svolte fino alla data del 30 settembre 2007, previa approvazione della relazione e delle rendicontazioni, di cui al precedente art. 4 della presente Convenzione, che potranno includere anche gli impegni di spesa e le spese sostenute antecedentemente alla data di stipula della presente Convenzione purchè successive alla data di avvio della sperimentazione, non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione e approvazione delle stesse;
- la terza erogazione, a saldo della I annualità, sarà corrisposta sulla base delle attività svolte nella I annualità fino alla data del 31 gennaio 2008, previa approvazione della relazione finale e delle rendicontazioni di cui al precedente art. 4 della presente Convenzione, non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione e approvazione delle stesse.

La quota di cofinanziamento statale stanziata dal Dipartimento per la II annualità, verrà erogata dall'ANCI, qualora il Comune di Trento risulti tra i beneficiari della sperimentazione dei PLG per la II annualità, in rate quadrimestrali, previa presentazione e approvazione delle relazioni periodiche sulle attività svolte e delle rendicontazioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione, e solo a seguito della liquidazione delle relative somme da parte del Dipartimento in favore di ANCI. Anche in tal caso, il saldo dell'ultima rata quadrimestrale verrà corrisposto, previa presentazione e approvazione della relazione tecnica finale e del rendiconto finale di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono comunque subordinati e condizionati all'effettiva erogazione – da parte del Dipartimento in favore di ANCI – delle relative somme. In caso di mancata o ritardata erogazione delle somme da parte del Dipartimento, l'ANCI, si impegna ad esperire tutte le azioni necessarie per l'incasso delle stesse da parte del Dipartimento e ad informare tempestivamente il Comune di Trento, che non potrà avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti di ANCI.

Art. 6
(Controllo e Monitoraggio)

Qualora il Gruppo di Pilotaggio, costituito con funzione di indirizzo generale ai sensi dell'articolo 3 della su citata Convenzione ANCI - Dipartimento, sulla base dei risultati del monitoraggio, rilevi scostamenti significativi nell'attuazione del PLG nel territorio del Comune di Trento, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi, lo stesso potrà chiedere l'adozione di adeguate misure correttive. A tal fine, l'ANCI si impegna a comunicare tempestivamente i criteri di monitoraggio e valutazione della sperimentazione adottati dal Gruppo di Pilotaggio.

Nel caso in cui i ritardi o le disfunzioni rilevate dovessero permanere, l'ANCI non darà luogo, su indicazione del Gruppo di Pilotaggio, alla corresponsione della restante quota di co-finanziamento statale e potrà richiedere la restituzione delle somme ricevute dal Comune di Trento a titolo di anticipazione, fatto salvo quanto già speso

In tal caso, la restituzione dovrà avvenire entro giorni 30 (trenta) dalla semplice richiesta scritta da parte dell'ANCI.

Art. 7

(Modificazione delle attività e variazioni del contributo)

Qualora nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alla Convenzione ANCI - Dipartimento, citata in premessa, l'ANCI si impegna ad informare il Comune di Trento e a concordare con questo l'adeguamento del progetto al nuovo contesto regolamentare. Il rifiuto del Comune a tale adeguamento comporterà la sospensione dell'erogazione della residua parte di co-finanziamento da parte di ANCI.

Il Comune di Trento da atto che nel caso in cui il contributo attualmente previsto dalla Convenzione ANCI- Dipartimento dovesse variare, la quota di co-finanziamento prevista a sua volta da ANCI per il Comune di Trento sarà oggetto di automatico adeguamento.

Art. 8

(Clausola risolutiva espressa)

ANCI risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile la presente Convenzione, qualora il Comune di Trento che intenda accedere alla II annualità di co-finanziamento nazionale,

- non raggiunga entro il 31 gennaio 2008 la percentuale del 50% (cinquantapercento) del proprio Piano Locale Giovani,.
- non garantisca entro il 31 gennaio 2008 il co-finanziamento della II annualità di sperimentazione del PLG con una quota almeno corrispondente al 50% dei costi totali della II annualità.

In tal caso, il Comune di Trento non potrà avanzare alcuna pretesa e/o azione nei confronti di ANCI, fatte salve le somme che l'ANCI dovrà erogare al Comune di Trento per la I annualità.

Art. 9

(Recesso unilaterale)

Qualora durante lo svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, l'ANCI potrà recedere dall'impegno assunto con il Comune di Trento tramite la presente Convenzione, impegnandosi a liquidare la propria quota di co-finanziamento relativa ai costi sostenuti o impegnati dal Comune di Trento alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al 31 Gennaio 2009.

Roma,

Per l'ANCI

Il Segretario Generale _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

Approvazioni specifiche:

Il Comune di Trento accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: 4 (impegni delle parti); 5 (Modalità di erogazione del co-finanziamento dell'ANCI), 6 (Controllo e Monitoraggio); 7 (Modificazione delle attività e variazioni del contributo); 8 (clausola risolutiva espressa); 9 (Recesso unilaterale).

Per il Comune di Trento

Il Sindaco _____